

(secondo quanto si percepisce dalle conversazioni intercettate tra Michele Greco e Marta Di Gennaro) ciò era stato determinato dal fatto che presso l'impianto erano giunti rifiuti combustibili.

Un'altra modalità attraverso la quale si è sostanziato il traffico di rifiuti presso la discarica Lo Uttaro ha riguardato l'invio presso la stessa discarica di una frazione di rifiuto trito vagliato diversa da quella consentita, in particolare « frazione secca cod. 19.12.12 » in luogo di « scarti » seppure connotati dal medesimo codice 19.12.12.

Dalle conversazioni intercettate è emerso che presso gli impianti ex CDR si era verificata l'indisponibilità, in occasione dell'apertura di Lo Uttaro, di scarti/sovralli identificati con codice cer 19.12.12.

L'ostacolo è stato aggirato attraverso un escamotage in forza del quale le cosiddette balle (CER 191212), destinate alle piattaforme di stoccaggio, sono state sfasciate, private del filo di ferro che ne consentiva la compattazione, successivamente passate sotto le ruspe e/o gli automezzi al fine di invecchiarle e renderle simili agli « scarti » (di ciò erano a conoscenza i componenti della struttura commissariale, Michele Greco e la dottoressa Di Gennaro).

Il traffico illecito ha assunto anche un'ulteriore fisionomia, quella per cui si è proceduto al conferimento della cosiddetta frazione organica, fraudolentemente occultata e miscelata agli stessi pseudo-scarti illecitamente prodotti.

La discarica Lo Uttaro, gestita dal Consorzio di bacino ACSA CE/3, è stata destinataria non solo dei rifiuti provenienti dall'ex impianto CDR di Santa Maria Capua Vetere, ma anche dei rifiuti stoccati presso il sito di trasferimento di Parco Saurino - Santa Maria La Fossa (CE), gestito dal Consorzio di bacino EGEA SpA CE/4.

Si trattava di rifiuti costituiti da frazione organica per la quale era stato utilizzato il codice CER 19.05.01. Il trasporto di rifiuti dall'impianto di Santa Maria Capua Vetere a Parco Saurino rientrava quindi nel traffico illecito di rifiuti, così come l'invio successivo da Parco Saurino a Lo Uttaro.

Proprio con riferimento al passaggio dei rifiuti da Parco Saurino a Lo Uttaro risulta aperto altro procedimento presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Anche il consorzio EGEA, gestore del sito di Parco Saurino, aveva commissionato delle analisi per qualificare il tipo di rifiuto stoccato.

A prescindere da tutte le questioni evidenziate nella richiesta del pubblico ministero in merito alle analisi effettuate dalle parti, nel mese di luglio 2007, l'ARPAC ha effettuato delle analisi che hanno consentito di accertare come ai rifiuti in questione dovesse essere attribuito il codice CER 19.12.11, rifiuto speciale pericoloso.

Dai campioni sono stati rilevati elevati valori di idrocarburi totali e di carbonio organico disciolto (gli stessi valori che sono stati trovati in misura elevata a seguito dei campionamenti effettuati presso la discarica Lo Uttaro).

Si legge nell'ordinanza:

« da quanto sopra evidenziato, appare evidente che nel contesto della realizzazione prima e, per quanto qui interessa, della gestione poi del sito di discarica Lo Uttaro, utilizzato dal Commissariato per

l'emergenza rifiuti della regione Campania per l'abbancamento definitivo dei rifiuti derivanti dall'ex impianto di CDR di Santa Maria Capua Vetere e dal sito di trasferimento di Parco Saurino in Santa Maria La Fossa, sono state poste in essere una serie di violazioni alla normativa ambientale, poste in essere al fine di smaltire illecitamente un ingente quantitativo di rifiuti contenenti anche sostanze pericolose ».

Discarica di Parapoti

Anche la discarica di Parapoti ha ricevuto i rifiuti provenienti dagli impianti nella disponibilità della Fibe SpA, a seguito della chiusura della discarica regionale di Villaricca, avvenuta alla fine del mese di maggio 2007 per esaurimento delle volumetrie previste.

Sebbene attraverso successivi provvedimenti commissariali fosse stato autorizzato il conferimento in discarica esclusivamente della frazione secca con codice CER 191212, della frazione organica con codice CER 190501 e della frazione di scarto con codice CER 191212, essenzialmente quello che è stato conferito in discarica non è stato altro che rifiuto solido urbano con codice CER 200301.

Solo in un secondo momento, è stata firmata un'ordinanza dal commissario delegato Guido Bertolaso con la quale veniva autorizzato il solo consorzio Salerno 2 allo smaltimento in discarica direttamente del rifiuto solido urbano avente codice CER 200301.

Discarica di Ariano Irpino.

Terminata la disponibilità del sito di discarica Parapoti, il commissariato individuò quale ulteriore sito di smaltimento la discarica di Difesa Grande di Ariano Irpino.

Anche in questa discarica, come già era successo per la discarica di Parapoti, in un primo momento era stato autorizzato il conferimento dei rifiuti provenienti dagli impianti di selezione aventi i codici CER 190501 e 191212, successivamente venne autorizzato il conferimento dei rifiuti solidi urbani aventi codice 200301.

Discarica di Macchia Soprana

Anche gli accertamenti effettuati presso il sito di Macchia Soprana hanno confermato il traffico illecito in esame.

Il sito di Macchia Soprana era stato attrezzato per creare sia un'area di stoccaggio di rifiuti, dove collocare temporaneamente i rifiuti in attesa dell'allestimento dell'impianto di smaltimento definitivo, che una discarica.

L'apertura dei due siti era stata disposta a seguito della situazione emergenziale venutasi a creare con la chiusura della discarica di Villaricca.

La procura di Salerno, nell'ambito del procedimento penale n. 6585/07, ha sottoposto a sequestro preventivo il sito di stoccaggio, contestando la violazione di talune prescrizioni dell'autorizzazione.

In sede di esecuzione del provvedimento di sequestro, è stato accertato l'illecito conferimento di rifiuti speciali provenienti dagli impianti Fibe.

A seguito dei campionamenti effettuati dall'ARPA Campania dipartimento di Salerno e delle analisi effettuate dal consulente tecnico nominato dalla Procura, si è accertato che i rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.05.01 da un lato, non erano conformi al codice assegnato, dall'altro, non erano idonei ad essere smaltiti in una discarica per rifiuti non pericolosi, così come autorizzata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il consulente ha, infatti, concluso nel senso che i rifiuti oggetto di campionamento andavano qualificati come rifiuto non pericoloso, il cui codice CER corretto da assegnare era il CER 191212 (rifiuti provenienti dal trattamento meccanico di più rifiuti non contenenti sostanze pericolose) e non come riportato sul formulario il codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti urbani con compostata) e come rifiuto speciale non pericoloso, contenente percentuali di metalli non compatibili con la natura di rifiuto solido urbano.

L'esito delle analisi dell'ARPA di Salerno e della consulenza del CTU hanno, quindi, confermato l'illegittimità dei conferimenti e l'ipotesi di illecito smaltimento, posta in essere da tutti gli indagati in concorso.

2.2.5 *Spedizione di rifiuti in Germania*

Dalle indagini svolte è emerso che, parte dei rifiuti provenienti dagli impianti oggetto del procedimento, è stata inviata sia in impianti extra regione sia in Germania attraverso la società Ecolog SpA, poi Cargo SpA, del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA.

Il traffico illecito di rifiuti si è manifestato attraverso l'invio di frazione umida con codice 19.05.01 non veritiero, nonché attraverso l'effettuazione all'estero (ed in particolare in Germania) di una operazione di smaltimento in luogo di attività falsamente rappresentate come recupero.

Il traffico illecito extraregione è stato disvelato dal NOE di Bologna e dell'ARPA Emilia Romagna, che hanno accertato che presso una discarica di Forlì venivano inviati rifiuti campani indifferenziati. Si riporta, sul punto, per chiarezza di esposizione, una parte dell'ordinanza:

« In data 26 febbraio 2006, militari del NOE di Bologna unitamente a personale dell'ARPA Emilia Romagna – dipartimento di Forlì – hanno sottoposto a sequestro n. 3 vagoni ferroviari, al cui interno sono stati stoccati rifiuti provenienti dall'area campana, destinati, attraverso l'intermediazione della società Ecolog SpA, alla discarica Sogliano Ambiente Srl di Forlì. I formulari di accompagnamento dei rifiuti in questione documentano una tipologia di rifiuti – CER 19.05.01 – di natura completamente diversa da quella stoccata all'interno dei vagoni ferroviari, che è apparsa invece essere rifiuto indifferenziato, sottoposto unicamente ad attività di triturazione, con rilevante presenza di vetro, plastica e metalli. La presenza di tale tipologia di rifiuti ha provocato ingente fuoriuscita di percolato, fenomeno tipico di un rifiuto affatto oggetto di trattamento aerobico, con conseguente produzione di esalazioni odorogene e di vapori di

umidità (...) Nella circostanza il NOE di Bologna e l'ARPA Emilia Romagna hanno effettuato dei campionamenti dei rifiuti in questione al fine di ricevere conferma di quanto supposto, ossia che non tratta vasi di rifiuto sottoposto al codice CER 19.05.01. Si è appreso inoltre, da una lettera indirizzata dall'Ufficio flussi del commissariato per l'emergenza rifiuti di Napoli che alla società Sogliano Ambiente SpA, solo dall'impianto di Santa Maria Capua Vetere, erano stati destinati circa 1.600.000 kg di rifiuti, costituiti formalmente da FO con codice CER 19.05.01 (...) Dalla lettura dei certificati di analisi acquisiti emerge che la provenienza dei rifiuti deriva dagli impianti di selezione di Caivano e Giugliano.

Va altresì, osservato che i rifiuti in questione sono stati accompagnati da un certificato analitico dello studio Chimico dottor Mazzaglia, di Ercolano, con cui si attestava che il campione di rifiuto analizzato era da intendersi rifiuto non pericoloso e non tossico nocivo, con codice CER 19.05.01.

Tale certificato, siccome usato "in accompagnamento" ai rifiuti trasportati da Ecolog SpA è servito per attestare che i carichi così trasportati erano conformi alle caratteristiche descritte nella predetta certificazione analitica. (...).

La conclusione di quanto sopra è stata ed è, quindi, la non corrispondenza dei certificati analitici utilizzati in questione rispetto ai rifiuti stoccati all'interno dei vagoni ferroviari fermi presso la stazione FF.SS. di Forlì. È apparso, dunque, evidente il tentativo, in parte realizzato, di smaltire illegalmente presso la discarica della società Sogliano Ambiente SpA rifiuti non conformi alle caratteristiche fisico/chimiche, attraverso il fraudolento utilizzo di certificazioni analitiche e FIR non conformi a quanto allegato (cfr cnr ARPA Emilia Romagna e NOE Bologna) ».

A seguito del sequestro dei vagoni ferroviari, la società Ecolog SpA ha interrotto il conferimento dei rifiuti dagli impianti di CDR campani alla società Sogliano Ambiente di Forlì, e da questo momento in poi il traffico di rifiuti ha visto come destinataria la Germania.

Il contratto per i conferimenti in Germania è stato firmato da Guido Bertolaso, Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania.

Nel contesto di una delle operazioni estere, il responsabile commerciale nonché procacciatore di affari della Ecolog SpA, Lorenzo Miracle, ha intrecciato i suoi rapporti con un intermediario tedesco, tale Kurt (identificato in Kurt Schmitz, con precedenti per illecito smaltimento di rifiuti pericolosi), il quale si era informato circa l'inizio dei conferimenti nonché circa il contenuto del contratto e dell'accordo tra la Ecolog SpA e il Commissariato per l'Emergenza Rifiuti.

Dai documenti acquisiti dalla procura di Napoli si evince che Ecolog inviava rifiuti umidi con la causale R1 (causale che fa riferimento ad una utilizzazione principale del rifiuto come combustibile), nonché con causale R12 (causale questa che fa riferimento ad « uno scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 », operazione che presuppone uno scambio reciproco di rifiuti tra due produttore affinché ciascuno di essi recuperi materia prima dal rifiuto scambiato »).

Ebbene, le indagini svolte dalla procura di Napoli hanno consentito di accertare che il rifiuto trasportato non è stato affatto portato a recupero, tantomeno nei termini indicati nei FIR, bensì direttamente conferito in discarica, e ciò attraverso un'indicazione fittizia sulla finalità di recupero del rifiuto medesimo.

La procura ha quindi contestato il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'organizzazione del traffico illecito è stata possibile mediante l'allestimento di treni per garantire il trasporto, mediante il reperimento del sito finale e avvalendosi del fondamentale contributo della dottoressa Marra, funzionario alla regione Campania presso l'ufficio deputato al controllo delle spedizioni di rifiuti all'estero, la quale, ben consapevole della insussistenza dei presupposti per il trasporto medesimo, ha autorizzato tutte le spedizioni in totale dispregio delle procedure previste dall'allora vigente reg. CEE del 1993.

Il quantitativo ingente di rifiuti è desumibile dal contratto con il Commissariato, da cui si ricava che Ecolog era tenuta a trasportare circa 600 tonnellate per 5 giorni.

L'illiceità del traffico rileva sotto due aspetti:

in primo luogo, è stato trasportato un rifiuto diverso rispetto a quanto ufficialmente riportato nel FIR e nel mod 54/a;

in secondo luogo, i rifiuti campani sono stati inviati in un sito tedesco per effettuare un'operazione diversa da quanto riportato nel FIR e nel mod 54/a.

L'indicazione della causale R1/R12 (falsa) è stata fondamentale per eludere i rigidi parametri normativi fissati dalla normativa tedesca per l'invio dei rifiuti in discarica.

Ove, infatti, fosse stato dichiarato apertamente che i rifiuti sarebbero andati in discarica (come il dato probatorio ha consentito di dimostrare) l'autorità tedesca avrebbe certamente interdetto le spedizioni.

L'indicazione di una causale di comodo, diretta a rappresentare una fantomatica operazione di recupero, avrebbe impedito una preclusione di ordine giuridico alla spedizione medesima.

Il profitto per Ecolog era strettamente legato al corrispettivo contrattuale incamerato.

Nel mese di novembre 2010, sul tema del traffico di rifiuti in Germania, il dottor Noviello ha reso una serie di dichiarazioni alla Commissione, che possono così sintetizzarsi:

In merito poi al traffico di rifiuti in Germania gestito dalla società Ecolog, si trattava di rifiuti che pervenivano in Germania con codici Cer non corrispondenti alla tipologia effettiva del rifiuto.

I rifiuti erano affidati alla società Ecolog, gestita da Miracle, che, ovviamente, non aveva alcun interesse a contestare al commissariato ed alla Fibe che quel rifiuto non era quello affidato secondo contratto alla Ecolog. Ciò avrebbe infatti significato rinunciare ad un appalto di notevole dimensione economica.

Dal canto suo la società Fibe, creando sempre l'apparenza di smaltire i rifiuti nel rispetto delle normative vigenti, aveva l'interesse

ad apparire, in quanto braccio operativo del commissariato, come un soggetto gestore che comunque operava correttamente, secondo le indicazioni del medesimo commissariato.

Dal canto suo, il commissariato traeva vantaggi da questa apparentemente corretta gestione, in quanto i funzionari che operavano nella struttura commissariale aspiravano ad un avanzamento di carriera.

Alcuni funzionari, ha aggiunto il dottor Noviello, all'indomani dell'indagine Rompiballe, hanno ulteriormente « scalato le vette » della pubblica amministrazione.

Dati acquisiti dalle intercettazioni telefoniche

Le conversazioni telefoniche intercettate, riportate nella richiesta di misura cautelare, sono state valorizzate di pubblici ministeri procedenti, al fine di sottolineare l'assoluta consapevolezza degli indagati in merito agli illeciti traffici di rifiuti posti in essere, e ciò a partire dai soggetti, anche apicali, operanti all'interno di Fibe e Fisia.

Diverse conversazioni hanno visto quali interlocutori rappresentanti e funzionari apicali del commissariato per l'emergenza rifiuti, la cui preoccupazione esclusiva è di spostare i rifiuti dalle strade per portarli in altri luoghi, ma senza alcun rispetto per l'ambiente e alimentando sostanzialmente inutili costi.

2.2.6 Sintesi contenuta nell'ordinanza

Nel 2000 erano state costituite due società Fibe SpA e Fibe Campania SpA per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani in Campania, società che avevano ricevuto in appalto il servizio di gestione del ciclo rifiuti in Campania.

Le società avevano il ruolo di sovrintendere alle attività della società Fisia Italimpianti SpA che gestiva materialmente gli impianti di selezione del rifiuto.

Con la risoluzione dei contratti di appalto ad opera del decreto legge n. 245 del 2005, è stato contestualmente previsto che i vecchi appaltatori continuassero il servizio in attesa del bando della nuova gara e del subentro del nuovo operatore.

Il rapporto tra commissariato di Governo e la società Fibe SpA e Fibe Campania SpA è divenuto più stretto, divenendo queste ultime una sorta di *longa manus* dell'organo statale.

Da un punto di vista economico del servizio, le società non avrebbero incamerato alcun compenso, ma avrebbero avuto liquidati periodicamente dei rimborsi spese sulla base di rendicontazioni predisposte e calcolate tenendo conto del totale degli stipendi, dei costi di gestione e delle spese di manutenzione degli impianti.

Nella sostanza però, come accertato nel corso dell'indagine, le società che hanno continuato a gestire il ciclo dei rifiuti solidi urbani effettuavano una lavorazione del rifiuto assolutamente fittizia, atteso che le frazioni finali risultavano difformi da quanto previsto ed autorizzato.

E quindi, vi è stata una pervicace prosecuzione di quel comportamento criminoso che aveva dato luogo al processo nell'ambito

dell'indagine n. 15940/03 (attualmente si sta celebrando il processo in sede dibattimentale).

Quale l'interesse (profitto) delle società a proseguire in questo comportamento, dal momento che i contratti erano stati risolti e, sulla base di quanto stabilito nel decreto legge n. 245 del 2005, le società medesime avrebbero avuto solo diritto ad un rimborso spese per l'attività svolta?

Si riporta, al riguardo, integralmente il passaggio contenuto nella richiesta di misura cautelare:

«Il profitto va ricercato facendo una rilettura della vicenda processuale di cui al proc. 15940/03.

Le società affidatarie del servizio, infatti, sono state «giocoforza» estromesse dal sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, a seguito dei sequestri preventivi degli impianti di produzione di combustibili da rifiuti, che avevano fatto seguito alla constatazione dell'inidoneità tecnica e gestionale degli impianti medesimi a trattare i rifiuti secondo quanto previsto nei contratti di appalto.

Questa situazione estremamente negativa per le società del gruppo Impregilo ha fatto sfumare la prospettiva di conseguire tutti gli ingenti profitti legati alla gestione del servizio di smaltimento di RSU e alla successiva alienazione dell'energia elettrica prodotta con la combustione del CDR.

Risolti i contratti per provvedimento legislativo, le società in parola hanno cercato comunque di conseguire un vantaggio, «sfruttando» l'obbligo di continuare a gestire il ciclo dei rifiuti come da decreto legislativo n. 245 del 2005.

Innanzitutto, si sono prestate allo svolgimento di una gestione semplicemente apparente degli impianti, condivisa con lo stesso commissariato, individuando in tale comportamento una condizione necessaria per sottrarre dalle proprie spese tutto il personale impegnato nella lavorazione dei rifiuti, personale che altrimenti, in caso di traumatica rottura del rapporto, avrebbero dovuto gestire economicamente in proprio. Inoltre, l'evitare una rottura traumatica con il commissariato, che si sarebbe potuta verificare nel caso in cui fosse stato denunciato apertamente il mancato rispetto del programma legislativo di gestione avviato con il decreto legislativo n. 245 del 2005, è stato anche giustificato dall'obiettivo di fare in modo che il nuovo appaltatore potesse assorbire il personale sopra indicato, come poi accaduto con il più recente bando di gara.

Va anche detto che la conservazione di una presenza nell'ambito della gestione dei rifiuti in Campania è stata perseguita dalla società in parola anche al fine di potere influenzare dall'interno, e con una ragionevole possibilità di riuscita, in taluni casi realmente concretizzate, le scelte commissariali ed ancor più, purtroppo, quelle governative.

In proposito va ricordato come dagli atti del fascicolo 15940/03 emerga la capacità di Impregilo e delle società impegnate in Campania nel settore dei rifiuti di ottenere in proprio favore, ed in totale pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica, importanti provvedimenti. Si rammentano, al riguardo, il decreto legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, con cui vennero

stanziati ben 20 milioni di euro per effettuare l'adeguamento tecnico degli impianti pur trattandosi di opere di cui, per contratto, Fibe doveva assicurare l'adeguatezza tecnologica. Il tutto in un momento storico in cui era emersa ampiamente la frode da parte della società. Si rammenta ancora la vicenda relativa alla adozione di disposizioni che prevedevano un meccanismo di recupero dei crediti verso i comuni assolutamente agevolato e al di fuori del diritto comune. Va altresì ricordata la serie di disposizioni con cui a livello nazionale si è cercato di salvare i siti di stoccaggio di « falso CDR » giungendo perfino a violare la normativa comunitaria (cfr. allegato 130, nonché dl 245 del 2005 e il successivo dl all 131). Egualmente rilevanti sono i primi due bandi di gara nella parte in cui prevedevano addirittura che venissero poste a carico dell'aggiudicatario le balle di falso CDR giacenti in vere e proprie discariche abusive, poi sequestrate con decreto del gip di Napoli.

Eloquente su tutto ciò è la dichiarazione di Guido Bertolaso resa innanzi a questi pubblici ministeri in data 25 ottobre 2007: « A.D.R.: Mi si chiede cosa io sappia circa la scelta legislativa di mantenere a riserva i siti di stoccaggio delle cosiddette ecobalee realizzate dalla ATI affidataria sino a poco oltre il dicembre 2006. Mi rammenta anche taluni passaggi di intercettazioni in cui si discuteva della tematica e in cui io stesso in una occasione interloquivo con un mio collaboratore. In proposito posso dire quanto segue: io ritenni, magari anche ingenuamente ma con l'assoluta determinazione di risolvere finalmente il problema dei rifiuti in Campania, di farmi carico di tutte quelle situazioni che determinavano pregiudizi e lamentele per la popolazione a prescindere anche, nell'immediato, dalla riconducibilità della responsabilità del singolo sito alla parte pubblica o privata. (...) La direttiva, in altri termini, era di affrontare la tematica pubblica riguardante i rifiuti, ponendo in secondo piano, ma senza affatto eliminarlo, il problema del ristoro a carico della ATI affidataria. E in proposito ricordo un'ampia attività volta a trovare ogni soluzione possibile, anche con ricorso ad esempio a trasporto su nave, per rimuovere tutti i rifiuti stoccati.

Tenuto conto di questa impostazione, io chiedevo di tradurla in atti amministrativi ai miei collaboratori Avvocati dello Stato Aiello e Figliolia.

Non so quindi meglio spiegare come si sia addivenuti alla decisione normativa prima riferitami.

Quanto ai rapporti con Fibe posso dire di non averne avuti se non pochissimi e comunque riguardanti quei necessari contatti comunque derivanti dalla mia attività di commissario per l'emergenza rifiuti in Campania. Certamente non ho avuto abboccamenti per affrontare il tema di stoccaggi o delle balle con i rappresentanti delle società affidatarie.

Posso aggiungere che solo in un caso fui invitato, comunque con assoluto garbo istituzionale, da Gianni Letta a fronteggiare il tema della fuoriuscita delle società affidatarie dalla gestione dei rifiuti in Campania tenendo conto dei gravi risvolti economici che una decisione di questo tipo avrebbe avuto sul piano dei posti di lavoro assicurati dalle citate società. Era il momento in cui si cominciava a discutere del subentro a Romiti di altri soggetti nella direzione di

Impregilo. Trattavasi di discussione anteriore a quella che si ebbe allorchè poi subentrò la voce dell'acquisto da parte di altri soggetti ancora, quali innanzi tutto Gavio».

Un altro aspetto rilevante riguarda il termovalorizzatore di Acerra.

Nel decreto legge n. 245 del 2005 era infatti previsto che le società Fibe SpA e Fibe Campania SpA, nell'attesa dell'approntamento della nuova gara d'appalto, avrebbero dovuto, in uno con la prosecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, realizzare il termovalorizzatore di Acerra.

I contratti risolti prevedevano che, in caso di scioglimento anticipato, le società avrebbero avuto diritto solo al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti, ove gli stessi non fossero stati realizzati.

Ebbene, alla data del 15 dicembre 2005 (data di entrata in vigore del decreto legge), la Fibe aveva effettuato lavori per un valore di bilancio di circa 105 milioni di euro. Quindi, la Fibe, ove il decreto legge non avesse dettato alcun obbligo diverso, avrebbe dovuto consegnare il cantiere del termovalorizzatore al commissario di Governo, chiedendo il solo rimborso delle spese sostenute fino alla data di risoluzione dei contratti.

Si legge nell'ordinanza (che a sua volta richiama la richiesta di misura cautelare):

« Con l'obbligo dettato dal decreto legge di proseguire la realizzazione dell'impianto di Acerra la società ha avuto la possibilità di ultimare i lavori, ha perseguito nel tempo – evitando, lo si ripete, di denunciare la assoluta violazione delle previsioni di cui alle autorizzazioni richiamate nelle prime pagine della presente richiesta – una politica di assoluta vicinanza al commissariato, condividendone le scelte scellerate ed illecite, e in tal modo ha progressivamente sviluppato un'attività di contrattazione parallela al recente bando di gara, fino ad oggi sfociata in un accordo ufficiale, siccome firmato dall'amministratore Malvagna e dalla controparte contrattuale Pansa, che prevede la concessione di una serie di vantaggi assolutamente non consentiti ».

Ulteriore passaggio significativo della richiesta di misura è il seguente:

« Va peraltro sottolineato come il comportamento illecito dei pubblici dipendenti sia stato posto in essere nonostante la possibilità normativamente concessa al commissariato di smaltire il rifiuto solido urbano tal quale in discarica, così bypassando una serie di passaggi assolutamente inutili e costosi quali il trattamento negli impianti della Fibe, le spese di trasporto dagli impianti ai siti di smaltimento e stoccaggio, i costi di allestimento, gestione e affitto delle piazzole di stoccaggio. Il tutto evitando enormi sperperi di danaro pubblico e nel contempo imponendo la effettiva e corretta realizzazione di discariche realmente progettate per il conferimento del rifiuto realmente conferito (...).

Insomma, a distanza di anni di emergenza neppure esiste una raccolta organica dei siti utilizzabili e una relativa strategia in proposito.

La gestione dei rifiuti che le indagini hanno ricostruito è senza dubbio un modello fine a se stesso, funzionale solamente a tenere in vita il binomio perverso commissariato di Governo-Fibe, a costo di perpetrare nuovamente condotte che poco hanno a che fare con la salvaguardia dell'ambiente e, va ribadito, mai come in questo momento con la salute dei cittadini ».

2.2.7 Gli ulteriori sviluppi processuali e la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni rappresentanti della struttura commissariale

Il procedimento penale è stato trasferito per competenza a Roma e attualmente pende in fase dibattimentale.

Si deve adare conto, però, dell'archiviazione di talune posizioni richieste dal pubblico ministero presso la procura di Roma il quale ha aderito alla richiesta originariamente formaulata dal pubblico ministero di Napoli.

Dal procedimento principale è stato operato un duplice stralcio (nel 2008 e nel 2009) e, per uno dei procedimenti stralciati (pp 41487/09 RGNR) è stata formulata richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni funzionari ai vertici della struttura commissariale (doc. 808/03).

Sebbene nella richiesta di archiviazione sia confermato sostanzialmente tutto quanto acquisito nel corso dell'indagine principale, sia in merito alla necessità di declassificazione degli impianti CDR, sia in merito alle modalità del traffico illecito di rifiuti non sottoposti al trattamento aerobico all'interno degli impianti ex CDR (attualmente Stir), sia ancora in merito alla frantumazione di balle di rifiuto secco per la miscelazione con frazione organica ai fini del successivo smaltimento illecito, tuttavia sono state valutate diversamente le posizioni, in questo contesto, assunte dai commissari di governo e da alti funzionari.

In particolare sono state formulate le seguenti richieste:

nei confronti di Di Biasio Claudio E Turiello Ciro: archiviazione per tutti i delitti nei loro confronti ipotizzati, per non avere commesso il fatto;

nei confronti di Bertolaso Guido, Catenacci Corrado Pansa Alessandro: archiviazione »limitatamente ai delitti, di cui ai capi B) (artt. 256, 259 e 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al traffici illeciti di rifiuti in Germania), C) (truffa aggravata ai danni dello Stato) , D) (falso ideologico in atto pubblico in merito ai falsi FIR e MUD) ed E) (falso ideologico in relazione alle note commissariali necessarie alla liquidazione delle somme indicate nelle rendicontazioni Fibe) della rubrica per non avere commesso il fatto ovvero, in via subordinata, perché il fatto non costituisce reato; in relazione al capo A) (artt. 256 e 260 decreto legislativo n. 152 del 2006), limitatamente con riferimento al più grave delitto di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre si esercita contestualmente nei loro confronti nel procedimento n. 36754/08 R.G.N.R. l'azione penale con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 256

decreto legislativo n. 152 del 2006, come da provvedimento che si produce in copia;

nei confronti di Pansa Alessandro, Corona Giovanni: archiviazione per i delitti di cui ai capi F) (falso ideologico con riferimento all'ordinanza commissariale del 18 dicembre 2007), G) (falso ideologico in atto pubblico in relazione all'accordo del 18 dicembre 2007 coevo all'ordinanza citata) ed H) (abuso d'ufficio) perché il fatto non costituisce reato.

Si riportano, integralmente, alcune parti della richiesta di archiviazione relativi ai passaggi più significativi, onde comprendere l'iter logico seguito dai magistrati inquirenti:

« Oggetto del presente procedimento sono, a seguito di un duplice stralcio, in prima battuta dal n. 32722/08 RGNR giusto provvedimento dd. 24 luglio 2008, e quindi in forza di provvedimento degli scriventi PP.MM. in data 11 settembre 2009 dal proc. n. 36754/08 RGNR, le posizioni dei commissari straordinari per l'emergenza rifiuti in carica dal 2006 a tutto il 2007, nonché di due funzionari apicali dello stesso commissariato. Nei loro confronti non venne formulata alcuna richiesta cautelare e quindi – all'epoca del primo stralcio, quello del 24 luglio 2008 – non avevano ancora reso interrogatorio, in relazione alle ipotesi di concorso nei delitti di cui alla rubrica sopra indicata.

In relazione a siffatte posizioni, in mancanza di un giudicato cautelare, è stato ritenuto opportuno, ove non propriamente necessario, un approfondimento istruttorio che si è progressivamente esteso, oltre all'assunzione dei relativi interrogatori, ad ulteriori assunzioni di atti a riscontro, a compendiose acquisizioni documentali ed a tutto quello che è stato ritenuto indispensabile per chiarire, per quanto possibile, il ruolo da queste persone avuto nelle complesse vicende che vertono intorno al c.d. regime transitorio nella gestione dei rifiuti in Campania, così come delineatosi a seguito della disciplina instauratasi a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 245 del 2005 poi convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 2006. Con successive integrazioni siffatta disciplina ha operato dal 15 dicembre 2005 al 23 maggio 2008, allorché è entrato in vigore il decreto legge n. 90 del 2008 poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 123 del 2008, che ha introdotto una figura con forti profili di discontinuità rispetto all'organo di cui assumeva le funzioni (il commissario di Governo), ossia il Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti.

Come è noto, il regime transitorio, come sopra delineato, si inserisce quale fase nella più ampia vicenda della c.d. crisi dei rifiuti in Campania, una vicenda ormai quindicennale, tanto da non poter essere più definita in senso proprio 'emergenza', quanto piuttosto di fatto una realtà permanente e vischiosa, che ha originato numerosi procedimenti penali, avviati anche da altre procure del distretto.

Questo regime transitorio è risultato incentrato su due soggetti: da un lato il commissario di Governo, soggetto pubblico che ha subito numerose ed affastellate modifiche nell'organigramma, che ne hanno sovente ridisegnato dalle fondamenta le competenze interne e, dall'altro, il soggetto privato, denominato nel suo complesso 'ex affida-

tarie', per indicare le società che nel loro complesso erano state parte del sistema precedente e che si trovavano ora assoggettate ad un obbligo di facere che trovava la sua fonte direttamente nel decreto legge n. 245 del 2005 e successive modificazioni.

Punto centrale del presente procedimento è stato comprendere come questa figura complessa abbia potuto operare nell'ambito dell'emergenza rifiuti; al di là degli esiti, obiettivamente disastrosi, va da subito detto che certamente la mancanza di chiarezza in ordine alla titolarità effettiva dei poteri di gestione, attribuiti in via formale al commissariato, ma esercitati di fatto ancora per lungo tempo da tecnici e figure dirigenziali delle ex affidatarie, ha comportato difficoltà nell'individuazione di un centro di riferimento delle decisioni, all'epoca in cui queste decisioni dovevano essere prese, ed, in ultima analisi, delineare con precisione le singole responsabilità per i gravi reati di cui alla rubrica. Ciò spiega la grande difficoltà di scolgere con chiarezza le numerose condotte, sia commissive che omissive, che sono tutte confluite nella realizzazione di un gigantesco sistema di abusiva gestione delle lavorazioni dei rifiuti solidi urbani a valle della loro raccolta, e la corrispondente scelta — operata nel procedimento principale, anche dopo la caducazione dell'ipotesi associativa — di ritenere tutti responsabili sul medesimo piano, ciascuno per il proprio singolo apporto, per siffatta abusiva gestione, in vista non solo di un profitto personale, ma — soprattutto — di una enorme quanto devastante truffa ai danni del commissariato, della regione Campania e, in ultima analisi, dello Stato, a tutto vantaggio sia delle società ex affidatarie che del mantenimento in vita di una struttura pubblica elefantina, clientelare, inefficace e dannosa per la collettività.

Per le posizioni oggetto del procedimento principale, il vaglio giurisdizionale dell'udienza preliminare, con l'emissione del decreto dispositivo del giudizio, ha fornito una prima positiva risposta in ordine all'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la relativa imputazione. Per le posizioni residuali, la stessa ampiezza dell'accertamento integrativo svolto, e la ponderosità del materiale acquisito, non può sottrarre il pubblico ministero ad un vaglio approfondito di tutti i sopra indicati presupposti.

Ulteriore posizione affrontata, è quella del consulente giuridico del commissario prefetto Pansa, dottor Giovanni Corona, limitatamente alle condotte che hanno portato all'adozione di due provvedimenti in data 18 dicembre 2007, di cui ai capi di imputazione F), G) ed H). »

Si legge nella richiesta di archiviazione:

« si può concludere che le operazioni Rompiballe vennero ideate ed eseguite a livello tecnico della Fibe ed avallate dal soggetto attuatore con i tecnici che a costui facevano riferimento. In relazione alle medesime, non vi sono elementi che consentano di attribuire lo specifico profilo di abusiva gestione ai commissari ».

Quanto alla redazione di documentazione falsa necessaria per lo smaltimento illecito (FIR e analisi dei rifiuti), nella richiesta di archiviazione si esclude il concorso sia commissivo che omissivo dei commissari nei reati di falso, per mancanza dell'elemento soggettivo:

« le precedenti considerazioni escludono che i commissari possano rispondere in termini diretti dei falsi; è vero che siffatti delitti sono in un certo senso corollario necessario per il conseguimento dell'evento voluto (abusiva gestione dei rifiuti), ma la componente del dolo che nel falso ideologico appare necessaria non pare poter essere compatibile con un comportamento meramente omissivo, a fronte di una consapevolezza non provata ».

In merito alla destinazione finale dei rifiuti in siti di smaltimento non autorizzati per quella tipologia di rifiuti nella richiesta di archiviazione si legge:

« È abbastanza evidente — anche sulla scorta delle intercettazioni riportate nonché di tutte le acquisizioni dichiarative e documentali — che, la vicenda delle spedizioni transfrontaliere del rifiuto in Germania, con correlata formazione di documentazione falsa, è rimasta in un ambito soggettivo di funzionari tecnici, senza alcun coinvolgimento del livello apicale del commissariato. La stessa Di Gennaro, sui trasferimenti, ha parlato di informazioni da costei ricevute dal soggetto esecutore del contratto, Daniele, mai neppure indagato. Del pari, non risultano coinvolgimenti di De Biasio e di Turiello ».

In ragione delle numerose argomentazioni contenute nella richiesta di archiviazione e della sequenza logica degli argomenti trattati, si riportano ampi stralci della richiesta medesima:

« Il rapporto tra commissariato e Fibe nel corso del c.d. regime transitorio

Come si è visto, il sistema delineato dal decreto legge n. 245 del 2005 imponeva al commissariato di divenire, attraverso un'azione di coordinamento e di direttiva molto capillare, il titolare ed il gestore di fatto, oltre che di diritto, del servizio di smaltimento, previo trattamento, del RSU raccolto nella regione Campania. Questo non è accaduto. Certamente il vizio originale è da attribuire alla scelta legislativa di far permanere le ex affidatarie nella gestione degli impianti, con le proprie maestranze ed i propri tecnici, creando un sistema di obblighi *ex lege* che andavano a sostituire le prestazioni dedotte nei contratti. Questa situazione, probabilmente apparsa come la meno traumatica nel dicembre 2005, anche per l'obiettivo difficoltà di reperire personale che sostituisse quello all'opera negli impianti, ha ingenerato una serie di conseguenze.

Da un lato l'azione della parte privata ormai assoggettata ad un mero facere che, sia pure in assenza del rischio di impresa, immobilizzava comunque risorse (si pensi che, comunque, le anticipazioni erano a cura della Fibe, vds paragrafo dedicato alle rendicontazioni) senza la prospettiva di profitto. Dall'altro una struttura commissariale che, divenuta improvvisamente responsabile del sistema, era incapace di darvi la svolta probabilmente necessaria, adagiandosi su scelte delle Fibe ormai divergenti dagli obiettivi programmati e che si incentravano sulla strategia di realizzazione dei costi (e magari di profitti aggiuntivi) legati alla cessione degli impianti ex CDR e del realizzando termovalorizzatore di Acerra; nonché al

recupero, per via giudiziaria e/o altrimenti, delle ingenti somme oggetto di sequestro preventivo come conseguenza dei procedimenti penali in corso.

In questo senso si ha avuto, sul piano fenomenico, una sensibile divergenza tra il disegno del legislatore e la realtà affermatasi sul campo della crisi dei rifiuti: le ex affidatarie, lungi dal divenire 'mere esecutrici' del servizio per conto del commissariato, hanno mantenuto, di fatto, la gestione degli impianti e fortemente condizionato quello che doveva essere il soggetto titolare dei poteri di indirizzo e di controllo, soprattutto grazie alla inerzia, alla connivenza ove non ad un vero e proprio apporto causale dei pubblici funzionari incardinati nella predetta struttura.

L'indagine nel suo complesso, « letta » anche e soprattutto come naturale prosecuzione del procedimento n. 15940/03 RGNR, ha portato alla luce come:

a) il ciclo del trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato, per una parte assolutamente significativa, del tutto inesistente, atteso che le frazioni finali risultavano difformi da quanto previsto e autorizzato. La frazione umida in particolare non è mai stata soggetta né a raffinazione né a trattamento aerobico e ciò nonostante le è stato attribuito un codice CER del tutto inidoneo a classificare il rifiuto ed a consentirne lo smaltimento, mediante certificazioni di analisi e documentazione di trasporto mendace;

b) la disattivazione di sezioni significative degli impianti, tra cui il *bypass* del separatore balistico, ha causato la forzata destinazione del sovrallo nella linea di sopravaglio e la conseguente sua miscelazione al sopravaglio stesso, conducendolo ad imballaggio e destinazione a messa a riserva come ecoballe, essendo invece la sua destinazione prevista la discarica;

c) la produzione di sovrallo invece è in parte riferibile alle operazioni di rottura di balle di secco;

d) sono stati illecitamente evacuati dagli impianti rifiuti combustibili mascherandoli come rifiuti conformi a quelli di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizzate.

Il punto focale della questione, già vagliato in senso positivo, è che tutto questo si è potuto perpetrare anche grazie alla condotta di funzionari della struttura commissariale, che hanno preferito assecondare sistematicamente l'interesse delle società Fibe e Fisia, come dimostrato dalle condotte disvelate dai documenti acquisiti e dalle intercettazioni telefoniche captate.

I pubblici funzionari si sono resi responsabili di condotte che hanno attivamente e direttamente agevolato il comportamento illecito delle società. Questo perché, si è imposta come scelta di comodo mantenere il sistema di smaltimento precedente — imperniato ufficialmente sul trattamento presso gli impianti della Fibe, sullo stoccaggio del secco e sullo smaltimento di umido « stabilizzato » e sovrallo, piuttosto che prendere atto della necessità di ricorrere ad una scelta di trasparenza, che prendesse atto del fallimento del sistema nel suo complesso.

L'opzione alternativa, quella di riconoscere la sussistenza di numerose falle nel sistema di gestione prefigurato dal legislatore, avrebbe significato lo stravolgimento dello *status quo*. Va condivisa la considerazione svolta in precedenti provvedimenti di questo Ufficio, allorché si afferma che la protrazione della situazione era « preferibile perché evidentemente tacere quanto sopra significava, ed ha significato, una garanzia di sopravvivenza delle proprie funzioni, del proprio ruolo, dei propri introiti economici non disgiunti dalla possibilità di rivendicare questa malintesa “fedeltà” alla struttura pubblica per futuri avanzamenti in carriera ».

Questa protrazione dello stato di cose è stato posto in essere nonostante la possibilità di deroga, concessa dal legislatore al commissariato, di smaltire il rifiuto solido urbano tal quale in discarica; ciò avrebbe permesso di superare il trattamento negli impianti della Fibe, le spese di trasporto dagli impianti ai siti di smaltimento e stoccaggio, i costi di allestimento, gestione e affitto delle piazzole di stoccaggio.

In tal modo si sarebbe senza dubbio evitata la dissipazione di risorse pubbliche, ponendo in modo ultimativo sul tappeto la necessità cogente (che si è imposta, in tutta la drammatica evidenza di una crisi senza uscita, solo con il decreto legge n. 23 maggio 2008), di individuare discariche realmente progettate per il conferimento di rifiuto effettivamente conferito.

Il livello di disorganizzazione della struttura tecnica del Commissariato è icasticamente desumibile dalla conversazione del 6 gennaio 2008 n. 12138, nella quale Serva comunica ai suoi collaboratori la visita del Presidente del Consiglio, rappresentando la necessità che forniscano i dati su « tutti i siti di stoccaggio » comprese « ...le discariche vecchie » che avrebbero « ...come database... ». Aggiunge il Serva che il nuovo commissario Cimmino ha detto che Pansa ha ordinato di chiamare lui (il Serva) per « fare una strategia di tutti i siti di stoccaggio... ». Nella successiva telefonata il medesimo interlocutore di Serva si preoccupa che quest'ultimo abbia raccontato che loro hanno un « data base » dei siti sottolineando che altrimenti farebbero la figura dei « ...cretini piu' cretini della terra... » Atteso che in realtà non hanno nulla di ciò perché « ...è vuoto non c'è niente è un bluff... ».

Il sistema delle rendicontazioni

Da un punto di vista economico, l'attività di servizio non frutta alle ex affidatarie alcun profitto, poiché la struttura commissariale provvede a liquidare periodicamente dei rimborsi spese sulla base di rendicontazioni predisposte e calcolate tenendo conto del totale degli stipendi, dei costi di gestione e delle spese di manutenzione.

Siffatto sistema è stato oggetto, da parte di Pansa, di una definizione con un atto, a prot. 25608 dd. 17 ottobre 2007, materialmente redatto da Gerli. Su come funzionasse nella pratica vedi sit Romano dd. 7 aprile 2009.

(...) il sistema di riconoscimento dei costi sostenuti dalle ex affidatarie aveva subito una sensibile modifica a seguito dei sequestri preventivi delle somme effettuati per equivalente dal GIP presso il

tribunale di Napoli. Nell'epoca precedente il sistema era quello delineato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 2005, che prevedeva appunto il pagamento in acconto, fino all'80 per cento. Dopo invece si adottò un sistema di pagamenti vincolati, sulle spese da noi riconosciute. A tal proposito, in data 17 ottobre 2007 il prefetto Pansa emanò una circolare, sotto forma di nota interna, prot. 25608, con la quale disciplinava la procedura istruttoria di rendicontazione e pagamento delle spese relative al servizio smaltimento rifiuti, alle spese di realizzazione degli impianti e delle spese tecniche connesse. Al mio ufficio giungevano le rendicontazioni a scadenza mensile, con un documento Fibe che riepilogava per distinta le fatture relative sostanzialmente ai costi sostenuti, allegando le relative fatture che provenivano da terzi (fornitori, trasportatori, prestatori di manodopera). Per quanto riguarda il personale in servizio presso gli impianti ex CDR, tutto dipendente da Fibe e Fibe Campania, le ex affidatarie producevano i tabulati degli emolumenti pagati al personale e, sulla scorta di uno studio effettuato da un consulente esterno, il dottor Ferrentino, veniva riconosciuto alla Fibe ed alla Fibe Campania una percentuale dei costi, pari – mi sembra di ricordare – all'85 per cento. Il dottor Gerli sarà in grado di essere più preciso, atteso che io non mi occupai della questione.

Il mio compito consisteva nell'esame della documentazione sotto il profilo della correttezza formale; mi preme sottolineare che era impossibile verificare sostanzialmente se il servizio o la lavorazione fatturata era stata realmente svolta, perché non c'era un organo di controllo sul campo diverso dai funzionari Fibe. Sulle fatture vi era una sorta di attestazione da parte di Fibe « la lavorazione è stata effettivamente eseguita ». Il riscontro alle fatture veniva operato con riferimento alle « pezze di appoggio » documentali ed ai contratti. L'insieme delle problematiche è stato da me riassunto nella nota allegata al prot. 30865 dd. 23 dicembre 2007 a firma dottor Serva: in essa evidenziavo la difficoltà di procedere a riscontri di natura sostanziale sulle fatture. Allego la nota indicata.

All'atto dell'assunzione dell'incarico trovai un arretrato di numerose rendicontazioni, a datare dal settembre 2006. Ne erano state fatte qualcuna, tipo gennaio o febbraio 2007, non mi ricordo da chi vennero firmate, sempre con il sistema dell'acconto. Per esempio, per la rendicontazione dell'ottobre 2006, era già stato pagato un acconto: il mio compito fu quello di verificare nel dettaglio la correttezza dei costi evidenziati, nel dichiararne alcuni non riconoscibili e chiedere a Fibe e Fibe Campania le relative note di credito per i maggiori importi fatturati. Il mio problema era principalmente quello dell'impossibilità di verificare la situazione reale e dell'impossibilità di accedere ai registri.

(...) Con riguardo alle spese da riconoscere a Fibe e Fibe Campania, possiamo distinguere tra spese correnti e spese per investimenti. Le spese correnti, che nelle rendicontazioni figuravano come voce « attività impiantistiche » (spese sostenute da Fisia per Fibe e Fibe Campania e ribaltate su costoro) o « costi di struttura », relative a spese telefoniche, gas, elettricità, spedizioni – riguardavano il costo del personale dipendente, nonché le spese di gestione degli impianti, nonché le spese per le strutture come sopra indicate e minuteria